

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 185/01/2011

Oggetto della domanda

Ricorso avverso l'avviso di accertamento di IRPEG per l'anno d'imposta 2003 - con ripresa a tassazione di €. 28.094.389,00, oltre accessori - emesso dall'Ufficio di Rho dell'Agenzia delle Entrate.

Svolgimento del processo

A seguito della proposizione del ricorso - incardinato al n.8362/09 R.G.R. di questa Commissione - veniva fissata l'udienza odierna per la trattazione di cui si dava comunicazione alle parti.

La discussione ha avuto luogo in pubblica udienza, giusta istanza in tal senso svolta dalla Direzione Regionale della Lombardia Ufficio Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, rappresentante e difensore dell'Ufficio di Rho accertatore, (ric. n. S-20896/10 del 7/7/2010), alla quale hanno partecipato i delegati di entrambe le parti.

Dopo la relazione del Giudice a ciò designato, che ha informato la Commissione del contenuto del ricorso e dei dieci documenti, oltre la copia dell'atto impugnato, prodotti a corredo dello stesso, delle controdeduzioni, (ric. n. S-16642/09 del 13/7/2009), della Direzione Regionale della Lombardia, Ufficio Contenzioso, dell'Agenzia delle Entrate - che nelle stesse ha svolto conclusivamente la domanda: "di rigettare integralmente il ricorso ...; condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali"-, della "Memoria illustrativa con deposito di (5) documenti" di Parte ricorrente (ric. n. S-22064/10 del 19/7/2010) nonché della "Memoria illustrativa" di Parte ricorrente, corredata di ulteriori cinque allegati alla stessa, (ric. N. S-24804/10 del 17/9/2010), si passava alla discussione ed alla susseguente decisione.

Motivi della decisione.

La domanda portata dal ricorso introduttivo del giudizio, così come proposta, svolta e seguita nell'itinerario processuale, appare fondata e meritevole, quindi, di accoglimento.

Oggetto del presente Giudizio è il gravame proposto avverso l'avviso di accertamento - del quale è richiesto l'annullamento o, modulatamente "in via subordinata", la non applicazione della sanzione irrogata da considerarsi "non dovuta in ragione del principio di obiettiva incertezza" - con il quale il competente Ufficio di Rho dell'Agenzia delle Entrate rettifica il reddito dichiarato dalla odierna ricorrente per il periodo d'imposta 2003 comportante "maggiore imposta Irpeg e Sanzione (per analogo e pari importo) per Violazioni accertate Irpeg - presentazione di dichiarazione infedele".

L'impugnato avviso di accertamento scaturisce dal "Processo Verbale di Constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - redatto (e notificato alla contribuente odierna ricorrente) in data 25 luglio 2007" ed i cui "rilevo contenuto nel suddetto verbale nonché le considerazioni svolte dai verificatori (sono) condivise da quest'Ufficio" che ha "proced(uto) al recupero dell'importo ... dedotto con variazione in diminuzione ... riferito a svalutazione della partecipazione in ... (... Perfetti Olanda), considerata dai verificatori e dall'Ufficio, quale derivazione di operazione elusiva in base all'art. 37 bis del D.P.R. n.600/1973 per le considerazioni ...".

La Commissione rileva:

- che, a seguito del P.V.C. regolarmente notificato il 25.7.2007 la Società - che "negli esercizi 2001, 2002 e 2003, in applicazione della normativa civilistica (art. 2426 c.c.) e tributaria (combinato disposto degli art. 61, c. 3 lett. B, e 66, c. 1 bis, del Tuir n. 917/1986) - nella formulazione all'epoca vigente - (aveva) contabilizzato in bilancio la

svalutazione (determinata in misura corrispondente al decremento subito ... dal patrimonio netto della stessa) della partecipazione posseduta ..." e che "con l'introduzione della normativa (art. 1 c. 1 lett. b), del D. L. n. 209/2002 (che rendeva deducibili ai fini fiscali le svalutazioni in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi - c. d. "per quinti" -) nella Dichiarazione relativa ai redditi dell'esercizio 2003 apportava una variazione in diminuzione del reddito imponibile ... per l'importo formato dalla somma ... pari ad 1/5 della svalutazione contabilizzata nel Bilancio 2002 e ... pari ad 1/5 della svalutazione contabilizzata nel Bilancio 2003 già interamente recuperata a tassazione nei Modelli Unico relativi a detti esercizi con riferimento alle quali ... i verbalizzanti hanno ritenuto applicabile l'art. 37 bis del D.P.R. 600/73 (Disposizioni Antielusive) ... (in quanto) unicamente finalizzati conseguimento di un vantaggio fiscale" - ha presentato il 27.9.2007 all'Ufficio di Rho dell'A. d. E. "memoria di osservazioni e richieste (in atti) nella quale si concentrava sulla sola svalutazione contabilizzata nel Bilancio 2002 ed esponeva le ragioni in base alle quali - che la Società, ai sensi della L. 289/2002, art. 9 (c.d. condono tombale), aveva automaticamente definito il reddito e la situazione fiscale tutta del periodo d'imposta 2002";

- che "con risposta in data 31.10.2008 all'invito n. 100008/2008 di richiesta di chiarimenti in relazione alla applicabilità della normativa antielusione dell'A. d. E. Ufficio di Rho la Perfetti forniva le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, producendo - e facendo propri di modo che costituissero parte integrante, sostanziale ed inscindibile della risposta - 1) Parere Prof.ssa An. Ge. sulle valide ragioni economiche dell'operazione; 2) Memorandum Da. (prodotto anche con traduzione in lingua italiana); 3) Parere Prof. Ma. Le. svalutazione della partecipazione al capitale della Società Perfetti Van Melle Holdig BV: Profili di elusività. Insussistenza";

- che la difesa di Parte ricorrente, negli atti del giudizio proposto "*ad opponendum*" al provvedimento accertativo emesso dall'Ufficio Milano 6 dell'Agenzia delle Entrate, dopo averne sviluppato la narrativa quale "Fatto" (con preciso riferimento ai comportamenti tenuti), ha svolto argomentate deduzioni, contestando:

- la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della L. 289/2002 (c.d. condono fiscale) e dell'art. 1, e. 1 lett. b) del d.l. n. 209/2002 con riferimento alla svalutazione contabilizzata nel Bilancio al 31.12.2002", analiticamente per: a) il regime delle svalutazioni - da frazionarsi in cinque periodi (esercizi) non potendo essere più dedotte per il loro intero ammontare a carico dei periodi d'imposta corrispondenti agli esercizi di effettuazione - di partecipazioni introdotto dall'art. 1, c. 1 lett. b) del d.l. n. 209/2002; b) la definizione di imposta 2002 per effetto del condono (tombale);

- la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 bis commi 1 e 2 (norma antielusione) del d.P.R. n. 600/1973", analiticamente con: a) elementi strutturali e qualificanti della norma antielusione; b) le valide ragioni economiche - con precisi richiami a "parere della prof. An. Ge." e al "Memorandum di De." (entrambi in atti e quest'ultimo con traduzione in lingua italiana); c) Inesistenza di comportamenti fraudolenti e di indebiti vantaggi fiscali;

- la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 bis commi 4 e 5 del d.P.R. n. 600/1973" con richiami alla considerazione che "... l'atto (accertativo) ... non ha tenuto conto delle giustificazioni offerte dal contribuente nella risposta alla richiesta proveniente dall'ente accertatore ... (che avrebbe dato) ... risposte apodittiche, e di mero stile in relazione alle ... considerazioni svolte nel parere della Prof. An. Ge., ... a proposito delle ... considerazioni svolte da Da. in merito ai profili giuridico/societario della riorganizzazione ... e alle argomentazioni esposte nel parere del Prof. Ma. Le. ...";

- la "Illegittimità della irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione" con richiami alla "assenza nel sistema di una specifica norma sanzionatoria (e) per il chiaro riferimento dell'art. 36 bis comma 6 alle sole imposte e relativi interessi ...";

- la "Non applicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza Art. 8 d. lgs. 546/92; art 10 l. 212/2000";

- l'Ufficio accertatore di Rho, in giudizio mediante la Direzione Regionale della Lombardia, con e nelle controdeduzioni dismesse nella propria costituzione, dopo la trattazione di "FATTO", ha svolto, a sua volta, argomentazioni a conforto del provvedimento accertativo impugnato "contestando integralmente le ragioni addotte dalla società ricorrente" e sviluppando considerazioni avverso le argomentazioni di parte ricorrente: - sulle conseguenze dell'intervenuta adesione della stessa al c.d. "condono tombale" relativamente al quale riconosce che "... ha reso definitivo il risultato reddituale dichiarato in quell'anno MA non ha reso "legittime" le irregolarità fiscali sottostanti"; - sulle valide ragioni economiche per cui "il contribuente ha l'onere di illustrare e giustificare le motivazioni di carattere economico - concrete, effettive ed essenziale - poste a fondamento delle scelte operate nell'esercizio dell'attività d'impresa"; - su "... comportamenti fraudolenti e di indebiti vantaggi" riportando che "La norma antielusiva in questione, il DPR 600/73, art. 37 bis, non richiede il presupposto della frode (elemento tipico della frode fiscale) del comportamento attraverso il quale si ottiene il risparmio di imposta" assumendo che "il comportamento elusivo contestato dall'Ufficio riguarda solo e soltanto (gli) atti attraverso i quali la Perfetti S.p.a: ha potuto realizzare un ingente risparmio di imposta in totale spregio (o meglio, aggiramento) dei limiti sanciti dagli art. 61 e 66 DPR 917/86": - su "lamenta(to) difetto di motivazione dell'atto in quanto, a dire (della ricorrente), l'Ufficio non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni offerte dal contribuente nella risposta alla richiesta proveniente dall'ente accertatore" evidenziando che "l'avviso di accertamento ... riporta ben n. 22 pagine di motivazione in cui sono chiaramente esposti, per ciascun elemento di cui all'art. 37 bis, ... osservazioni della società e ... dell'Ufficio"; - sulla " ... irrogazione della sanzione ..." relativamente alla quale fa constatare l'applicazione della sanzione per "presentazione di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato ... " prevista dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 471/97 ed, infine, - sulla lamentata "incertezza" con riferimento alla norma procedimentale dell'accertamento deducendo, allo specifico riguardo, che "l'esimente invocata si applica esclusivamente nei casi di "obiettiva incertezza della norma tributaria ... e non anche di incertezza derivante da condizioni soggettive del ricorrente, come ...".

All'udienza di discussione i rappresentanti/delegati delle parti hanno ribadito e confermato quanto dalle stesse diffusamente dedotto nei propri atti con il corredo della produzione dismessa in giudizio.

Questo Organo Giudicante ritiene fondati i rilievi mossi all'avviso di accertamento impugnato considerando assorbenti, tra i più svolti da parte ricorrente, quelli relativi alla attuata deduzione delle minusvalenze "in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritti e nei quattro successivi" (i c.d. "quinti" introdotti dall'art. 1, c. 1 lett. b, del D. L. n. 209/2002), quelli relative alle confermate "valide ragioni economiche" e alla "inesistenza di comportamenti fraudolenti" che Parte ricorrente ha confortato con idonea produzione in giudizio fornendo pure, nelle argomentazioni logico/giuridiche svolte e confermate in sede della svoltasi discussione conclusiva, elementi chiarificatori e confermativi della regolarità del comportamento da essa tenuto nella determinazione dei dati confluiti e riportati nel calcolo fiscale conclusivamente eseguito e regolarmente dichiarato per il periodo d'imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato di cui il presente giudizio.

Il Collegio giudicante, in doverosa applicazione del principio, dettato dall'art. 2697 c.c., che l'onere probatorio grava sulla Parte che intende far valere le ragioni dedotte in Giudizio, constatato che detto onere risulta pienamente assolto dalla difesa di Parte ricorrente in questo giudizio adeguatamente incardinato e svolto in contraddittorio, conseguentemente, in accoglimento dei motivi del ricorso, dichiara illegittimo in quanto risultante privo del necessario effettivo presupposto impositivo l'impugnato avviso di accertamento del quale dispone l'annullamento e, consideratane l'esistenza di validi motivi, dispone la compensazione delle spese "di lite".

La decisione assorbe e supera tutte le altre domande ed eccezioni svolte nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.